

185 Contratto di locazione di immobili - Dlgs 14/2019 -Art. 80 (Contratto di locazione di immobili). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Art. 185 Contratto di locazione di immobili _____

Articolo vigente |red

Art. 185 Contratto di locazione di immobili

1. L'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del locatore non scioglie il contratto di locazione di immobili e il curatore subentra nel contratto.
2. Qualora, alla data dell'apertura della liquidazione giudiziale, la residua durata del contratto sia superiore a quattro anni, il curatore, entro un anno dall'apertura della procedura, può, previa autorizzazione del comitato dei creditori, recedere dal contratto corrispondendo al conduttore un equo indennizzo per l'anticipato recesso, che, nel dissenso fra le parti, è determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati. L'indennizzo è insinuato al passivo come credito concorsuale. Il recesso ha effetto decorsi quattro anni dall'apertura della procedura.
3. In caso di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del conduttore, il curatore può in qualunque tempo, previa autorizzazione del comitato dei creditori, recedere dal contratto, corrispondendo al locatore un equo indennizzo per l'anticipato recesso, che nel dissenso fra le parti, è determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati. L'indennizzo è insinuato al passivo come credito concorsuale.

modifiche e precedente normativa |blue

----- precedente normativa di riferimento

185 Contratto di locazione di immobili - Dlgs 14/2019 -Art. 80 (Contratto di locazione di immobili). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Art. 80 (Contratto di locazione di immobili). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019

Il fallimento del locatore non scioglie il contratto di locazione d'immobili e il curatore subentra nel contratto.

Qualora la durata del contratto sia complessivamente superiore a quattro anni dalla dichiarazione di fallimento, il curatore ha, entro un anno dalla dichiarazione di fallimento, la facoltà di recedere dal contratto corrispondendo al conduttore un equo indennizzo per l'anticipato recesso, che nel dissenso fra le parti, è determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati. Il recesso ha effetto decorsi quattro anni dalla dichiarazione di fallimento.

In caso di fallimento del conduttore, il curatore può in qualunque tempo recedere dal contratto, corrispondendo al locatore un equo indennizzo per l'anticipato recesso, che nel dissenso fra le parti, è determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati.

Il credito per l'indennizzo è soddisfatto in prededuzione ai sensi dell'articolo 111, n. 1 con il privilegio dell'articolo 2764 del codice civile.

-----Aggiornamento

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonché alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore."

la giurisprudenza |green

185 Contratto di locazione di immobili - Dlgs 14/2019 -Art. 80 (Contratto di locazione di immobili). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Documenti collegati:

[Fallimento del conduttore - Danni sulla cosa locata – Cass. n. 20041/2020](#)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - sui rapporti preesistenti - Fallimento del conduttore - Conseguenze - Danni sulla cosa locata - Responsabilità della curatela fallimentare - Configurabilità - Rifiuto del locatore di ricevere il bene - Accertamento. Locazione -(.....)

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - sui rapporti preesistenti - locazione - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 28961 del 08/11/2019 \(Rv. 655825 - 01\)](#)

Locazione di immobile - Fallimento del conduttore - Recesso dal contratto da parte del curatore - Diritto del locatore all'equo indennizzo - Determinazione convenzionale - Non consentita - Liquidazione dell'indennizzo - Sindacato di legittimità - Limiti. In caso di fallimento del conduttore di

[185 Contratto di locazione di immobili - Dlgs 14/2019 -Art. 80 \(Contratto di locazione di immobili\). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -](#)

Art. 185 Contratto di locazione di immobili - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 80 (Contratto di locazione di immobili). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Art. 185 Contratto di locazione di immobili 1. L'apertura della liquidazione giudiziale nei

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - effetti - esecuzione del concordato - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 641 del 14/01/2019 \(Rv. 652399 - 01\)](#)

Decreto emesso dal tribunale in sede di reclamo avverso il provvedimento del giudice delegato di approvazione del piano di riparto predisposto dal liquidatore giudiziale - Ricorribilità per cassazione - Esclusione - Ragioni. In materia di concordato preventivo, il decreto emesso dal tribunale in

fine

185 Contratto di locazione di immobili - Dlgs 14/2019 -Art. 80 (Contratto di locazione di immobili). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Copyright © 2001 Foroeuropeo - www.foroeuropeo.it

- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello